

XCIX.

TORNATA DEL 19 MARZO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Appello nominale — Approvazione dell'emendamento Scialoja-Digny da collocarsi dopo l'articolo 65 e dell'articolo 24 ministeriale rimasto in sospenso colla modificazione proposta dall'Ufficio Centrale — Proposte del Relatore e del Senatore Digny all'articolo 66 — Dichiarazione del Ministro d'Agricoltura e Commercio — Chiarimenti chiesti dal Senatore Di Revel, forniti dal Ministro e dal Relatore — Nuova redazione del Senatore Digny — Osservazioni e proposta del Senatore Lauzi, accettata — Approvazione dell'intero articolo modificato secondo la proposta Digny, del 68 dell'Ufficio Centrale — Sul 67 ministeriale corretto dall'Ufficio, parlano il Senatore Giovanola, il Relatore ed il Ministro d'Agricoltura — Proposta del Senatore Di Revel — Osservazione del Senatore Scialoja cui risponde il Relatore — Approvazione dell'articolo 68 e 69 ministeriale e del 72 dell'Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo 1 del progetto di legge — Aggiunta proposta dal Senatore Scialoja all'articolo 2 — Obbiezioni del Relatore — Osservazioni in risposta del Senatore Scialoja — Spiegazioni del Ministro d'Agricoltura — Osservazioni dei Senatori Di Revel, Duchoqué, Galvagno, Cadorna, Sappa — Proposta di rinvio del Senatore Capriolo — Nuove dichiarazioni del Senatore Galvagno — Approvazione del rinvio della proposta del Senatore Scialoja all'Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo 3 — Parole dei Senatori Arnulfo e Revel per la sospensione degli articoli 4 e 5 — Proposta del Ministro all'articolo 4 — Nuova osservazione del Senatore Di Revel — Sospensione degli articoli 4 e 5 — Aggiornamento della discussione a lunedì.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio, dell'Istruzione Pubblica e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Presidente. Sono le due e mezzo, ed il Senato è lontano dall'essere in numero, per cui si procederà all'appello nominale, ed il nome degli assenti sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* se il numero non verrà raggiunto.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo, fa l'appello nominale.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA FONDAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA.

Presidente. Siccome il Senato ora è in numero, si riprenderà il seguito della discussione del progetto di legge sulla Banca d'Italia.

Ritorna il Senato che ieri si è proposto un emendamento del signor Senatore Cambray-Digny, a cui si è unito il signor Senatore Scialoja, abbandonando questi l'emendamento che aveva prima proposto, e questo emendamento è così concepito:

« La Banca potrà essere autorizzata con R. Decreto, sentito il Consiglio di Stato, a fare sconti a due firme soltanto nelle sedi che ne facciano domanda, la quale sia appoggiata dal voto del Consiglio superiore ed approvata dall'assemblea generale degli azionisti. »

Ora non aspetto altro se non che i Senatori, che ancor sono nelle sale del Senato e che ho fatto chiamare, sieno rientrati nell'aula per provocare il voto, se il Senato lo crede, di nuovo per alzata e seduta.

Senatore **Audiffredi**. Se il signor Presidente me lo permettesse, io domanderei la parola.

Presidente. Su che cosa intende parlare il signor Senatore Audiffredi ?

Senatore **Audiffredi**. Sulla questione attuale, vale a dire sulla proposta fattasi ieri.

Presidente. Duolmi, ma non le posso concedere la parola, perchè essendosi ieri incominciata la votazione che si prosegue ora, non si può, a mente del regolamento, parlare fra una votazione e l'altra.

Senatore **Audiffredi**. Quand'è così rinuncio a parlare.

Presidente. Leggo per l'ultima volta l'emendamento proposto dai signori Senatori Cambray-Digny e Scialoja per metterlo poi immediatamente ai voti.

Quest'emendamento è del seguente tenore.

(Vedi sopra.)

Cbi approva quest'emendamento, che porta sull'articolo 11 del progetto ministeriale, voglia alzarsi e rimanere in piedi.

(Approvato.)

Ora rimane la questione del collocamento di questo emendamento, resta cioè a sapere dove lo si intenda collocare, perchè si era bensì rimandata la questione, ma non si era ancora indicato dove precisamente si volesse trasportare la sede di questo articolo.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Veramente toccherebbe a chi fece la proposta l'indicare dove debba essere collocato.

L'articolo non era nelle idee dell'Ufficio Centrale, sicchè chi l'ha proposto, indichi dove si dee collocare.

Presidente. Siccome in definitiva si dovrà fare una nuova numerazione....

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Fu ritenuto che doveva precedere l'art. 66.

Presidente. Sono intesi in questa conformità?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. È naturale, perchè precede la menzione della Banca toscana.

Presidente. Dunque prenderà posto dopo l'art. 65 e prima dell'art. 66.

Ora mi rimane a pregare l'Ufficio Centrale a volermi dare due schiarimenti. L'uno sull'articolo che ieri ha piuttosto accennato che esposto, il quale veniva in seguito alla proposta dell'onorevole Senatore Scialoja che fu ritirata.

L'altro schiarimento è relativo all'articolo 24 del progetto ministeriale. Rammenta l'Ufficio Centrale e sicuramente ricorda il Senato che quest'articolo fu rinviato all'Ufficio medesimo per alcune modificazioni e credo

anche per eccitamento del Senatore Di Revel, che vi si volevano introdurre. Ora prego l'Ufficio Centrale a volermi dire come intenda adesso formulare quest'articolo 24 ministeriale.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Quanto all'aggiunta che l'Ufficio Centrale si è riservato ieri di proporre, meglio considerate le disposizioni dell'art. 29, dove è data ai governatori la facoltà di dirigere, regolare e soprain-tendere all'osservanza dello statuto, egli intende di ritrarla anche per abbreviare ogni discussione.

Quanto all'articolo 24 l'aggiunta sarebbe semplicissima:

« L'impiego della riserva, si direbbe, è regolato dal Consiglio superiore e può farsi in rendita nominativa sul Gran libro del Debito pubblico del Regno. »

Credo che questa sia l'intenzione del proponente, ed anche l'Ufficio l'ha creduto opportuno, e credo pure che il signor Ministro non faccia difficoltà.

Presidente. Non si tratterebbe d'altro che di aggiungere la qualifica di *nominativa* alla rendita sul Gran libro del Debito pubblico del Regno.

Se non c'è osservazione in contrario, leggo l'art. 24 così modificato per porlo ai voti.

« Art. 24. L'impiego della riserva è regolato dal Consiglio superiore, e può farsi in rendita nominativa sul Gran libro del Debito pubblico del Regno.

» I frutti della riserva fanno parte dei benefici indicati all'art. 21.

» Quando la riserva abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, cessa la ritenzione di cui è parola all'articolo 22, e tutti i profitti netti del semestre si distribuiscono agli azionisti. »

Cbi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Ora passeremo all'art. 66.

Leggo l'art. 66 :

« Nelle provincie toscane, invece delle tre firme prescritte per lo sconto, bastano due sole firme che abbiano tutti gli altri requisiti voluti dal presente statuto, e vi sarà conservato il *Castelletto*.

» Dopo cinque anni, queste disposizioni possono essere revocate per deliberazione dell'Assemblea generale, e coll'approvazione governativa, laddove siano in quelle provincie costituite sufficienti casse di sconto a due firme. »

Senatore **Farina**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**, *Relatore*. C'è un'aggiunta a quest'articolo, la quale si era combinata ieri onde conservare quello che si pratica in Toscana relativamente anche all'arresto personale.

L'Ufficio Centrale dunque, d'accordo col signor Ministro, proporrebbe la seguente aggiunta.

Dopo le parole : « e vi sarà conservato il *Castelletto*, aggiungere: *secondo gli usi, diritti e privilegi attualmente in vigore.* »

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. Nella redazione che fu concertata ieri, si diceva, mi pare, secondo gli usi e consuetudini ammessi fin'ora, e saranno conservati i diritti e privilegi della Banca contro i suoi debitori. Domanderei che fosse ristabilita in questi termini.

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Presidente. Permetta, non abbiamo fissato ancora la redazione che si propone.

Pregherei il signor Relatore dell'Ufficio Centrale di volermi dare la redazione precisa, perchè ne ha proposto anche una il signor Senatore Cambray-Digny, accennando a non so qual combinazione intesa ieri. Io non so più quale debba mettere ai voti.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Fu convenuto ieri che il Castelletto fosse conservato cogli attuali usi, diritti e privilegi. Crederei che l'onorevole Cambray-Digny potesse contentarsi di questa frase, perchè è così limitata esclusivamente al Castelletto. Credo che basti, perchè esprimendola in termini più generici entrerebbe piuttosto, mi pare, nel dominio della legge ed accennerebbe a qualche disposizione che fosse più di legge che di statuto. Credo che basterebbe riferirla letteralmente al Castelletto, dicendo: « il Castelletto è conservato cogli usi e privilegi attualmente in vigore. » È chiaro che questi diritti e privilegi non possono riferirsi che ai terzi, cioè a coloro che sono iscritti sul Castelletto.

Io non so se l'onorevole Cambray-Digny possa essere contento di questa redazione.

Presidente. Prima di dar la parola al signor Senatore Audiffredi, a cui spetta, e successivamente al signor Senatore di Revel, leggerò un'aggiunta che mi viene presentata dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, il quale dice di averla concertata coll'onorevole Senatore Cambray-Digny. Si tratterebbe di porre dopo le parole il *Castelletto*, le seguenti:

« Secondo gli usi e consuetudini ammessi fin'ora a favore della Banca contro i suoi debitori. »

La parola è al signor Senatore Audiffredi.

Senatore Audiffredi. Sulla questione dell'ammissione delle cambiali a due firme, io confesso che non tenendomi bastantemente competente, ho voluto confortarmi dell'opinione...

Presidente. Scusi, si è già votato l'articolo riguardante le cambiali a due firme, ora non si tratta d'altro che delle disposizioni particolari per la Banca toscana.

Le parola è al signor Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Io non so se nella tornata di ieri si sia agitata la questione che si propone attualmente, perchè non avendo potuto venire in principio, ignoro che cosa si sia fatto a questo riguardo.

Comunque, prima di dare un voto relativamente a questa proposta, desidererei conoscere quale ne sia la portata, desidererei sapere quali siano questi usi e privilegi di cui si parla a favore della Banca toscana, e

se questi usi e questi privilegi debbano avere l'effetto relativo rispetto ai terzi e specialmente per l'arresto personale.

Credo che questa materia dell'arresto non possa fare oggetto di un articolo dello statuto della Banca, bensì della legge che lo approva.

Noi abbiamo recentemente votato una legge per la quale abbiamo abolito il sistema che vigeva in talune provincie d'Italia, per cui si poteva convenire dell'arresto se non si pagava il debito, quindi avuti gli schiarimenti che l'Ufficio o l'onorevole Cambray-Digny, il quale ha proposto un articolo a questo riguardo, vorranno dare intorno alla natura ed agli effetti di questi privilegi, io proporrei che si portasse la disposizione nella legge approvativa dello statuto di cui dovremo occuparci fra poco.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura e Commercio. L'onorevole Senatore Di Revel dice appunto adesso quello che io cominciava a dire.

Vi sono due cose a considerare: il Castelletto permette che si mettano nella lista dei nomi a cui si concede un fido, dei non commercianti: ecco ciò che c'è di particolare nel Castelletto toscano. In conseguenza, volendo mantenere questa consuetudine, sarebbe forse utile dirlo nell'articolo, potendo dubitarsi da alcuno che la semplice conservazione del Castelletto importi anche la facoltà di ammettere tra coloro che ottengono un fido persone non commercianti.

È questo indubitatamente starebbe bene nello statuto; ma in quanto a trarre la conseguenza di poter costringere le persone non commercianti, io non posso non accordarmi con quello che diceva l'onorevole Di Revel, cioè che se ne ha a parlare nella legge. Bisognerà vedere se quando verremo all'articolo 7, dove si parla della definizione dei commercianti o non commercianti rispetto a coloro che contraggono impegni colla Banca, sia il caso di dire che per la Toscana la conseguenza dell'ammissione dei non commercianti possa portare sino all'arresto personale, e se implica la qualificazione di commerciante l'essere ammesso a trattare colla Banca.

Sicchè ritornerei alla prima disposizione e se si ha da aggiungere qualche cosa qui si potrebbe dire: È conservato il Castelletto cogli usi e consuetudini attualmente vigenti. Questo può dirsi senza tema; il resto dovrebbe essere riservato alla legge.

Senatore Farina, Relatore. Quanto al luogo da collocare la presente proposta, siccome lo statuto è convalidato poi espressamente con legge, e viene perciò ad assumere la qualità di legge e di più ci è un articolo generale in cui è detto che lo statuto non può essere cambiato se non per legge, per conseguenza, trattandosi di una disposizione transitoria, si è creduto che si potesse inserire nello statuto stesso, che si in-

tendeva di conservare il Castelletto in tutta la sua ampiezza.

Del resto, se si vuole rimandare all'art. 7 della legge, questa non è che questione di collocamento, ed in questo caso si potrà accettare la redazione proposta dal signor Ministro.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Cambray-Digny.

Senatore Cambray-Digny. La prima volta che si parlò di questa questione, io la dissi collegata col disposto dell'art. 7 della legge, e mi pareva che lasciare alla Banca toscana questa latitudine senza la garanzia che le darebbe l'art. 7, fosse un farle una concessione illusoria.

Nelle trattative che ci sono state per una variante a questo articolo, è stato proposto di metterla qui e di non occuparsene più nella legge. Io non volli oppormi, perchè ciò che io credo essenziale in ogni modo che rimanga a questo punto dello statuto, sarebbe un cenno anche più preciso di quello che sia la redazione proposta, affine di ben chiarire che nel Castelletto della Banca toscana si potrà continuare ad ammettere i non commercianti. Io non aveva rammentato questa parte dell'articolo che era stato così redatto, ma lo scopo si raggiungerebbe pienamente se si aggiungesse la frase « malgrado il disposto dell'art. 11. »

Presidente. La prego di volermi mandare la sua proposta per iscritto.

Il signor Senatore Cambray-Digny dice essere sua intenzione di ridurre la sua proposta in questa conformità, vale a dire di porre dopo la parola *Castelletto* le seguenti:

« Secondo gli usi, diritti e consuetudini attualmente in vigore. »

Aggiunge poi il Senatore Cambray-Digny di riservarsi la parte che era nella prima proposta per proporla in altra sede.

Acconsente l'Ufficio Centrale?

Senatore Farina, Relatore. Acconsente.

Presidente. Acconsente il signor Ministro?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Acconsente.

Presidente. Dunque leggerò l'art. 66 con questa aggiunta.

« Art. 66. Nelle provincie toscane, invece delle tre firme prescritte per lo sconto, bastano due sole firme che abbiano tutti gli altri requisiti voluti dal presente statuto, e vi sarà conservato il *Castelletto*, secondo gli usi, diritti e consuetudini attualmente in vigore.

» Dopo cinque anni, queste disposizioni possono essere revocate per deliberazione dell'assemblea generale, e coll'approvazione governativa, laddove siansi in quelle provincie costituite sufficienti casse di sconto a due firme. »

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Dopo tutto ciò che fu detto relati-

vamente alla proposta del Senatore Cambray Digny, parmi che forse la parola *diritto* sia di troppo. Se io ho ben compreso la discussione che testè ha avuto luogo, mi pare che si è voluto qui solo accennare a ciò che riguarda la formazione del *Castelletto*, come operazione interna della Banca, ma riservando a tutt'altra sede quanto ha tratto ai diritti, che la formazione del *Castelletto* può attribuire alla Banca in Toscana relativamente ai terzi, cioè a tutti gli altri cittadini.

Mi pare adunque che la parola *diritti* sia tale che estenda già, oltre a quello che sia il pensiero comune, la portata di quest'aggiunta.

Quindi per parte mia proporrei di escludere la parola *diritti*, e di dire, *secondo gli usi e consuetudini*, ma escluderei la parola *diritti*, siccome quella che, ripeto, mi pare includere già l'idea d'influenza verso i terzi, argomento che io non discuto in questo momento, perchè gli stessi autori della giunta si sono riservata la questione quando si verrà all'art. 7 della legge d'approvazione della Banca.

Quindi pregherei anche lo stesso autore dell'emendamento a voler togliere la parola *diritti* dal testo da lui proposto.

Senatore Cambray-Digny Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny Io non ho difficoltà a che sia soppressa la parola *usi*.

Presidente. E la parola *diritti*?

Senatore Cambray-Digny. Lo diceva or ora; non ho difficoltà a che sia anche soppressa la parola *diritti*, purchè sia inteso, che la discussione relativa a questo punto sarà ripresa nell'art. 7 della legge, quindi l'emendamento si ridurrebbe alla parola *consuetudini*.

Presidente. Rileggo l'art. 66 per metterlo ai voti.

« Art. 66. Nelle provincie toscane, invece delle tre firme prescritte per lo sconto, bastano due sole firme, che abbiano tutti gli altri requisiti voluti dal presente statuto, e vi sarà conservato il *Castelletto*, secondo le consuetudini attualmente in vigore.

« Dopo cinque anni queste disposizioni possono essere revocate per deliberazione dell'assemblea generale, e coll'approvazione governativa, laddove siansi in quelle provincie costituite sufficienti casse di sconto a due firme. »

Chi approva quest'articolo nella conformità che ho letto, sorga.

(Approvato.)

Art. 68. Dell'Ufficio Centrale.

« L'attivo ed il passivo della Banca nazionale e della Banca toscana passano alla Banca d'Italia. »

Il signor Ministro accetta quest'articolo dell'Ufficio Centrale?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Io lo accetto.

Presidente. Se non ci sono osservazioni in contrario, lo metto ai voti.

(Approvato.)

Ora viene l'art. 67 del progetto ministeriale.

« Art. 67. Il presente statuto avrà vigore dal 1° gennaio 1864, e dallo stesso giorno cesseranno di esistere le due Banche nazionale e toscana, salvo per l'approvazione dei conti dell'esercizio 1863, per la quale saranno osservate le norme dei loro statuti. »

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Il Relatore ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. L'Ufficio Centrale propone la seguente nuova redazione dell'articolo 67.

« Il presente statuto avrà vigore al momento in cui entrerà in osservanza la legge che istituisce la Banca d'Italia, e contemporaneamente cesseranno di esistere le due Banche nazionale e toscana, salvo per l'approvazione dei conti dell'esercizio precedente, per le quali saranno osservate le norme dei loro statuti. »

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Giovanola ha la parola.

Senatore Giovanola. Parmi che non sia espressione propria il dire che le Banche cesseranno di esistere, perchè nel giorno in cui si pubblicherà la legge, la nuova Banca non potrà ancora funzionare; io propongo quindi di dire che le due Banche si trasformeranno.

Senatore Farina, Relatore. Si è già detto che l'attivo e passivo delle due Banche, passano alla nuova Banca, non vi è quindi interruzione di esistenza, ciò abbiamo già detto all'art. 65.

« Le presenti Banche distribuiscono ripetutamente ai loro azionisti gli utili dell'esercizio precedente alla attuazione della legge della fondazione della Banca d'Italia. » Dunque abbiamo già determinato fin d'ora l'epoca fino alla quale devono durare le Banche preesistenti, ed attivandosi la nuova Banca, il loro attivo ed il loro passivo passano alla medesima.

Non vedo perciò come si possa immaginare che ne risulti una specie d'interruzione.

Senatore Giovanola. Se col giorno della pubblicazione della legge debbono le Banche attuali cessare di esistere, la Banca nuova non può, come dissi, funzionare, perchè non potrà ancora essere formata la sua direzione, quindi bisogna che le Banche continuino finchè la Banca d'Italia sia attivata, dicendo solo che le Banche cessano di esistere, s'arriverà ad un giorno in cui saremo privi di Banche.

Senatore Farina, Relatore. Credo che dicendosi che la nuova Banca va in vigore coll'attivazione della legge (non bisogna confondere la pubblicazione coll'attivazione della presente legge) non vi hanno gli sconci che si crede di notare in questa disposizione.

Non si tratta di pubblicazione, ma di attivazione della legge, conseguentemente non ci è intervallo possibile.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Chiacchiando meglio l'idea del Relatore c'è bisogno di mutare

la frase: non è permesso di pubblicare una legge e dire, che l'esecuzione della legge pubblicata è differita di tanto: conviene che risulti dalla legge stessa che è permesso differire l'esecuzione: dopo la pubblicazione la legge dev'essere eseguita. Il termine in cui debbe incominciare l'esecuzione o bisogna che risulti dalla legge medesima o dagli statuti.

Credo per conseguenza che la distinzione che fa il Relatore tra pubblicazione ed attivazione della legge e colla quale intende che il potere esecutivo possa designare il principio dell'attuazione ad epoca diversa della pubblicazione non stia. Bisogna dunque mettere qui la facoltà che si dà al Governo di disporre, per quando crede, della esecuzione dello statuto; e va bene. In caso diverso bisogna in qualche maniera designare il cominciamento dell'esecuzione dello statuto.

Il Senatore Cotta suggeriva di dire: al principio del semestre seguente a quello in corso: io approverci, ma trovo che è forse esatto il dire *nel semestre immediatamente seguente*, epperò non sarà il potere esecutivo che stabilisce il termine quando la legge è pubblicata, lo statuto non potrà mettersi in esecuzione se non al cominciamento del semestre seguente, e questo è forse anche necessario per la liquidazione delle due Banche che dovranno costituire la nuova Banca d'Italia.

Senatore Farina, Relatore. Ciò che concerne l'attivazione della legge piuttosto in un'epoca che in un'altra, va posto nella legge non nello statuto, perocchè è materia legislativa. Conseguentemente se una disposizione non è abbastanza chiara, la chiariremo a quel punto, ma non è nello statuto che possa avere sede opportuna.

Faccio osservare poi che non ci sono liquidazioni, ma semplicemente un trapasso di attivo e passivo, salvi i dividendi dei quali precisamente parliamo in questo articolo; perciò, ripeto, salvo a provvedere quanto alla attuazione, quando saremo a discutere la legge, mi pare che si possa dire che la Banca andrà in vigore contemporaneamente all'attivazione della legge, in essa poi diremo quando debba andare in vigore.

Senatore Di Revel. Essendo solo un cambiamento di redazione che non implica la sostanza, mi pare che si potrebbe dire, che andrà in vigore il giorno in cui sarà stabilito dalla legge approvativa dello statuto.

Senatore Farina, Relatore. Accetto.

Senatore Scialoja. Domanderei semplicemente uno schiarimento; desidererei sapere come è concepito l'articolo 65 dopo l'emendamento introdotto dall'Ufficio Centrale, mentre quello deve essere perfettamente d'accordo coll'art. 67.

Difatti, nell'art. 65 è stabilito che le Banche distribuiscono rispettivamente ai loro azionisti gli utili dell'esercizio sino al giorno che esse cessano. Perciocchè non può esservi un intervallo tra la cessazione delle due Banche e la formazione della Banca unica, onde converrebbe nell'articolo 67 usare le stesse espressioni che si usarono nell'articolo 65, salvo poi a stabilirne la

significazione in un modo più preciso nella legge che andremo a discutere.

Presidente. Leggo la prima parte dell'articolo 65 a cui allude il Senatore Scialoja, sulla quale si sono portate delle varianti.

« Le presenti Banche distribuiscono rispettivamente ai loro azionisti gli utili dell'esercizio precedente alla attivazione della legge sulla fondazione della Banca d'Italia. »

Senatore **Farina, Relatore.** Delle stesse frasi si servi l'Ufficio Centrale nel modificare l'articolo 67; ma se si vogliono cambiare si cambino pure.

Presidente. Il Senatore Di Revel proporrebbe di modificare la redazione proposta dall'Ufficio Centrale dell'articolo 67 nei seguenti termini:

« Il presente statuto andrà in vigore il giorno in cui sarà stabilito dalla legge approvativa del medesimo. »

L'Ufficio Centrale accetta questa variante?

Senatore **Farina, Relatore.** L'Ufficio non ha difficoltà di accettare.

Presidente. Allora, se permettono, leggerò tutto intero questo nuovo testo dell'articolo 67:

« Il presente statuto andrà in vigore il giorno che sarà stabilito dalla legge approvativa del medesimo, e contemporaneamente cesseranno di esistere le due Banche nazionale e toscana, salvo l'approvazione dei conti dell'esercizio precedente, per la quale saranno osservate le norme dei loro statuti. »

Senatore **Scialoja.** Domanderò in questo caso come saranno calcolati gli utili tra il tempo prefisso dall'articolo 65 e quello che sarà poi stabilito dalla legge per l'esecuzione dello statuto della Banca. Poichè nell'articolo 65 abbiamo detto che si terrà conto degli utili dell'esercizio precedente all'attivazione della legge.

L'espressione di esercizio precedente all'attivazione della legge può avere due significati, cioè: o l'esercizio chiuso col 31 dicembre precedente all'attivazione della legge o un esercizio continuato sino al giorno dell'attivazione della legge. Nell'uno e nell'altro senso che cosa si farà degli utili tra l'esercizio inteso in uno dei modi sopraddetti, ed il termine che sarà stabilito per l'attuazione dello Statuto della Banca d'Italia?

Bisognerebbe in ogni modo che l'Ufficio Centrale pensasse a mettere questi due articoli d'accordo fra di loro prima che si passi oltre.

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Farina, Relatore.** L'Ufficio Centrale per non cadere in possibili contraddizioni si era servito degli stessi termini in entrambi gli articoli: questi sono stati variati sì, ma in fondo si rapportano tutti e due ad un'epoca identica, e conseguentemente io non saprei come poter vedere una discrepanza fra queste due disposizioni.

Ad ogni modo nella legge approvativa si dirà chia-

ramente la cosa, e si toglierà, se ne sarà il caso, quel dubbio che forse possa esservi, ma che per altro io non so vedere.

Presidente. Se non vi è proposta formale io leggerò di nuovo il testo dell'art. 67, quale fu presentato, combinato col sotto emendamento del signor Senatore Di Revel. (V. sopra.)

Se non si domanda altrimenti la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 68 del progetto ministeriale corrispondente all'articolo 70 secondo l'enumerazione del contro progetto dell'Ufficio Centrale, e così concepito:

« I Consigli delle sedi e delle succursali delle vecchie Banche durano in ufficio finchè non sia messo in esecuzione il nuovo ordinamento del presente statuto. »

(Approvato.)

Art. 69 del progetto ministeriale
e 71 secondo la numerazione suddetta.

« La nuova Banca terrà conto della posizione che presentemente hanno gli impiegati delle due Banche. »
(Approvato.)

Art. 70 del progetto ministeriale.

« Un regolamento approvato con Decreto reale stabilirà le altre norme per l'amministrazione della Banca. Questo regolamento sarà presentato al Governo dai Consigli superiori delle due Banche non più tardi del 30 novembre del corrente anno. »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale propone il seguente emendamento:

« Un regolamento approvato con Decreto reale stabilirà le norme per l'amministrazione della Banca. »

Intende l'Ufficio di conservare ancora la seconda parte dell'art. 70 del progetto del Ministero testè letto?

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** L'Ufficio Centrale avrebbe soppresso questa seconda parte, perchè trattandosi di cosa che doveva determinarsi dal Ministero, gli pareva inutile dirlo qui.

Se però si vuol conservare....

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Accetto la redazione dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Allora rileggo l'articolo 72 dell'Ufficio Centrale corrispondente al 70 ministeriale, accettato anche dal signor Ministro.

« Un regolamento approvato con Decreto reale stabilirà le norme per l'amministrazione della Banca. »

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Passeremo ora al progetto di legge:

« Art. 1. È approvato l'annesso statuto della Società anonima per una Banca nazionale col titolo di *Banca d'Italia*. »

(Approvato.)

« Art. 2. Non si potrà apportare modificazione allo statuto, nè prolungare la durata della Società oltre il termine stabilito se non per legge dello Stato. »

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Proporrei un emendamento all'art. 2, che sarebbe propriamente un'aggiunta.

Ne darò la lettura; e siccome le condizioni della mia salute non mi permettono oggi di far lungo discorso, considero l'emendamento alla sapienza del Senato, raccomandandolo solo con brevi parole.

Ecco l'aggiunta che propongo:

« Dopo il decimo anno della durata della Società, la legge potrà ordinare la riforma degli statuti. Se l'assemblea generale degli azionisti nel termine che le sarà prefisso per legge non accetterà la riforma, la Società s'intenderà sciolta di diritto in capo all'anno. »

Rammerò solo al Senato alcuni esempi:

Quando nell'anno 1840 si trattò di prolungare in Francia il privilegio della Banca, il Parlamento propose al Ministero, ed il Ministero accettò un emendamento in cui fu detto, che sebbene il prolungamento avesse luogo sino al 31 dicembre 1866, pure potesse il privilegio aver fine per legge od essere modificato a capo al dodicesimo anno.

Anche in Inghilterra non ostante l'importanza che ha quella Banca e le sue relazioni col Governo il privilegio non è prorogato che di dieci in dieci anni.

Oggi che, non dirò solamente in tutta Europa, ma in tutto il mondo civile, si agita fortemente la questione dell'ordinamento delle Banche, oggi che comincia a prevalere in teorica e credo che non tarderà a prevalere in pratica, il sistema che esclude il monopolio delle Banche uniche intese alla francese; oggi io credo che sarebbe importante, dopo aver ammesso la continuazione della Società sino alla fine del secolo (notino, o Signori, sino alla fine del secolo), riservare nella legge la facoltà al Governo ed al Parlamento di rivedere questi statuti prima che il secolo scorra, per poter occorrendo introdurre in Italia quelle novità che possono essere introdotte altrove o sancite dall'esperienza.

Presidente. L'onorevole signor Senatore Scialoja propone un'aggiunta all'art. 2 in questi termini:

« Dopo il decimo anno della durata della società la legge potrà ordinare la riforma degli statuti. »

« Se l'assemblea generale degli azionisti nel termine che le sarà prefisso per legge non accetterà la riforma, la società s'intenderà sciolta di diritto in capo all'anno. »

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. Secondo me le disposi-

zioni che stanno nella legge sono più ampie di quelle che propone l'onorevole Senatore Scialoja.

Nell'articolo del Senatore Scialoja si dice: « Dopo il decimo anno della durata della società la legge potrà ordinare la riforma degli statuti. »

Qui si dice: « Non si potrà apportare modificazione allo statuto se non per legge dello Stato; » ma non ci è il limite di dieci anni, perchè ove si riconoscesse opportuno cambiarlo anche prima, si cambierebbe anche prima.

Conseguentemente in questa parte la proposta del Senatore Scialoja limita e non amplia la facoltà dello Stato nel far quelle leggi che per avventura si potessero riconoscere più opportune.

La seconda porta lo scioglimento della Società. Ma l'articolo 3 provvede parimenti a questo, perchè è detto: potrà essere revocata per legge l'autorizzazione della Banca in caso di violazione o d'ineseguitamento del suo statuto.

Evidentemente dunque una volta che lo statuto sia riformato secondo i bisogni dello Stato, e che la Banca non lo eseguisca, è facoltativo allo Stato di rievocare l'autorizzazione.

Dunque questo emendamento invece di essere ampliativo delle facoltà dello Stato, viene a restringerle.

Esso di più porterebbe nell'amministrazione della Banca una specie di sgomento, perchè prefiggerebbe un termine per riveder lo statuto, in modo, dirò così espresso, che sarebbe precisamente quello che coinciderebbe con quello nel quale la Banca dovrà aver fatto tutte le spese per attivare tutte le succursali, l'attivazione delle quali è ad essa imposta dalle disposizioni del suo statuto.

In vista di queste riflessioni pregherei il Senatore Scialoja a vedere se non fosse il caso di ritirare il suo emendamento.

Senatore Scialoja. L'onorevole Senatore Farina dice che il mio emendamento sgomenterebbe la società, mentre che egli medesimo afferma che secondo lui l'intelligenza dell'art. 2 è più ampia del mio emendamento; sicchè sin dall'anno venturo la legge potrebbe riformarne gli statuti.

Io non ammetto lo sgomento della società e non accetto l'interpretazione dell'art. 2.

L'articolo dice: « Non si potrà apportare modificazioni allo statuto se non per legge » ma lo dice in una legge, la quale approva uno statuto in cui è detto che l'assemblea generale non può apportare modificazioni allo statuto se non deliberando e proponendo le sue deliberazioni allo Stato.

L'art. 2 è la sanzione di questo principio, cioè che nè l'assemblea generale, nè il Governo non potranno apportare modificazioni allo statuto, altrimenti che facendole approvare per legge, dopo che furono deliberate dall'assemblea.

Quello che voglio io è altro: voglio cioè che per 10 anni si rispetti lo statuto, dal caso in fuori che l'as-

assemblea generale dimandi di modificarlo; ma che scorsi 10 anni lo Stato (non il Governo) abbia la facoltà indipendentemente dall'assemblea generale di rivedere questo statuto (che nessuno vorrà affermare che sia la perfezione la più inemendabile e, per dir così, la più perfetta), di rivedere, dico, questo statuto e di riformarlo.

Se l'assemblea generale non vorrà accettare le riforme, a capo all'anno si metterà in liquidazione la società.

Questo mio concetto adunque è diverso da quello che si contiene nell'art. 2. Che se poi si crede che l'articolo 2 abbia ad intendersi nel senso espresso dal signor Relatore che, cioè, sino dall'anno veniente il Governo possa indipendentemente dall'assemblea riformare lo statuto, io accetterò questa intelligenza quando però resa più esplicita; ma avrei paura che questa intelligenza sgomentasse la società, non il mio articolo, ed è perciò che lo raccomando al Senato.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Mi perdoni l'onorevole Scialoja, ma pare a me che le spiegazioni date dall'onorevole Relatore dovrebbero bastare.

Quando l'onorevole Relatore ha detto che la legge nell'art. 2 stabilisce la doppia facoltà e provvede a che l'esercizio di questa facoltà dall'una e dall'altra parte debba finire con una promulgazione di legge, mi sembra che non abbia altro da desiderare: egli non aggiungerebbe che la sanzione, ma forse metterebbe meno e non più di quello che desidera.

Lo pregherei quindi di ritirare il suo emendamento.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Accetto volentieri le idee dell'onorevole Relatore e del signor Ministro, ad una sola condizione, cioè che si esprimano chiaramente nell'articolo...

Voci. Sì, sì, è chiaro.

Senatore Scialoja. Ma se nell'articolo non è, in termini più espliciti, detto che sino dall'anno venturo questi statuti si possono rivedere e riformare dalla legge indipendentemente dalla dimanda che possa farne l'assemblea degli azionisti, io continuerò ad insistere nel mio emendamento, che mi sembra più equo e meno severo verso la Banca.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Prima di tutto comincerò dal leggere l'aggiunta proposta dal signor Senatore Scialoja per vedere se è appoggiata. (V. sopra.)

Chi l'appoggia, voglia alzarsi.

(Appoggiata.)

La parola è al signor Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Desidero di essere chiarito sulla

portata della proposta dell'onorevole Scialoja che non venne, mi pare, egualmente apprezzata da tutti.

Bisogna fare un'ipotesi che è il caso che ha previsto l'onorevole Scialoja, che cioè, a capo di dieci anni, il Governo, se crede conveniente di apportare modificazioni allo statuto, le presenta e le fa autorizzare per legge.

Il Governo raduna l'assemblea generale degli azionisti, propone l'accettazione delle riforme introdotte nello Statuto, ed ove l'assemblea non le accetti, la società rimane sciolta e debbe entrare in liquidazione.

Questo caso, secondo l'intelligenza dataci dal signor Relatore e dal signor Ministro dovrebbe essere egualmente possibile secondo il progetto di legge. A me però non pare.

L'articolo 2 dice: « non si potrà portare modificazioni allo statuto, nè prolungare la durata della società oltre il termine stabilito, se non per legge dello Stato. »

Questa è evidentemente una proibizione. Se la società volesse fare modificazioni al suo statuto o prolungarne la durata, non potrebbe farlo, salvo intervenga una legge. Ma il Governo ha la facoltà, a termini di quest'articolo 2, in capo a 10 anni di modificarlo?

Evidentemente no.

Credo perciò che la proposta dell'onorevole Scialoja non sia compresa in questa disposizione.

Se badiamo poi all'articolo 3, esso dà al Governo la facoltà di revocare l'autorizzazione data alla Banca in caso di violazione o inosservanza dello statuto o della legge, salvi sempre i diritti dei terzi: è quindi in tali circostanze che può il Governo intervenire attivamente.

Del resto, ripeto: che io non intendo di entrare nel merito della discussione; dico solo che la proposta dell'onorevole Scialoja non trovasi compresa nelle disposizioni degli articoli 2 e 3.

Presidente. Ha la parola il signor Relatore.

Senatore Farina, Relatore. Io non credo che si possa nemmeno immaginare che le disposizioni dell'articolo 2, le quali si riferiscono a tutte le variazioni in modo assoluto e non vincolato menomamente alla proposta dell'assemblea generale, non riconoscono nello Stato il diritto di fare variazioni nello statuto, se non dipendentemente dalla iniziativa presa dall'assemblea. Lo Stato non rinuncia e non può rinunziare mai al diritto di far legge, e non vedo che nemmeno sia per ombra emesso nella legge un principio contrario, per conseguenza non posso menomamente ammettere l'interpretazione che vorrebbero dare all'articolo in discussione gli onorevoli precopinanti. Nessuno dell'Ufficio Centrale ha mai revocato in dubbio la massima sovra espressa, se si vuol dire il contrario si faccia come meglio si crede; ma è indubitato che la società non ha altro diritto se non quello di dire al Governo: io non voglio che cambiate lo statuto se non mediante una legge; voi non potete cambiarlo capricciosamente, giac-

chè lo statuto non può mai essere soggetto a cambiamenti se non per legge. Qualsiasi opinione contraria non si può assolutamente sostenere a fronte delle precise disposizioni dell'art. 2.

Senatore **Duchoqué**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Duchoqué**. Io spero che l'onorevole Relatore e l'Ufficio Centrale, se a di lui nome parlò il Relatore, non vorranno insistere in un assunto che è evidentemente contrario al senso dell'art. 2.

Mi pare che l'onorevole Relatore abbia dimenticato una cosa essenzialissima, vale a dire che la legge, approvando gli statuti di una società, fa nascere a favore dei soci o degli azionisti diritti che senza una espressa riserva non può mutare una nuova legge quando i contraenti non vi concorrano...

Voci dal Banco dell'Ufficio Centrale. I contraenti muoiono.

Senatore **Duchoqué**. Non muoiono.

Voci. Altro che muoiono.

Presidente. Non si faccia interruzione.

Senatore **Duchoqué**. No, non muoiono, finchè vive la società; vivono tutto il secolo presente, vivono fino al 1899, fino al giorno a cui è determinata dalla legge la durata dello statuto e della società.

Ma la riprova più sicura contro l'assunto del signor Relatore si ha nelle stesse sue parole, per le quali ei rappresentava la proposta dell'onorevole Senatore Scialoja come tale che allarmerebbe gli azionisti. Questo certamente non potrebbe essere se già gli azionisti fossero esposti a vedere in ogni tempo mutati gli statuti dal potere legislativo senza loro iniziativa od accettazione.

Io spero che l'Ufficio Centrale, nuovamente esaminato l'articolo, troverà evidente ciò che mi pare doversi trovare da tutti evidentissimo.

Senatore **Galvagnò**. Io credo che non vi possa essere il menomo dubbio che quando un'istituzione si regge unicamente in forza di legge, questa legge possa essere modificata dai poteri legislativi sempre quando lo vogliono.

L'ipotesi poi dell'onorevole Senatore Scialoja mi pare che vada in un campo in cui non convenga d'entrare, e che tale ipotesi non convenga esternare. Suppone uno stato di continuo contrasto fra lo Stato e la Banca.

Chi ha mai pensato che possano essere variati i rapporti degli azionisti col Governo, senza interrogare la Banca, e quando la Banca si rifiuterà con buone ragioni, perchè il governo la sforzerà ad accettare riforme non convenienti?

La proposta Scialoja suppone che vi sia un urto fra la Banca e lo Stato, ma per quanto progresso si voglia fare in materia d'organizzazione di Banche, non succederà mai che per questo sieno in urto gli azionisti e lo Stato.

Prego il Senato di volersi riferire all'articolo 4. Esso dice:

« I biglietti della Banca d'Italia saranno ricevuti in pagamento in tutte le casse dello Stato dove esiste una sede od una succursale della Banca medesima.

» Il Governo può anche ordinare che si ricevano in altre casse dello Stato. »

Adottando quest'articolo, il potere legislativo si obbliga a farli ricevere per tutta la durata della Società? Mai no! Di qui a sei mesi può fare una legge e dichiarare di non più riceverli, salvo alla Banca di sciogliersi quando non le convenga; io credo che il Governo con questo non si vincola.

Il Parlamento ed il potere esecutivo si riservano inoltre colle successive disposizioni la facoltà di costituire altre Banche che possono emettere biglietti al portatore, quindi credo che non si possa rinvocare in dubbio, che qualunque cosa possa essere utile, si possa fare per legge, e che quando lo Stato riconosca necessaria una modificazione, si possa fare per legge e la Banca vi debba obbedire.

Senatore **Cadorna**. Io aveva domandato la parola appunto quasi contemporaneamente al Senatore **Duchoqué**, il quale ha detto pressochè tutto ciò che io voleva dire.

La questione qui si risolve quando si consideri che questa non è una legge come tutte le altre; essa è legge e contratto, e ciò non si può assolutamente negare, perchè la Banca nazionale che si costituisce in Società riceve dallo Stato privilegi con alcune condizioni che lo Stato impone alla medesima. Dunque è un contratto approvato ed acconsentito con legge. Vi sono due parti le quali hanno obbligazioni e diritti in dipendenza di questa legge.

Ora dal momento che vi è un diritto contrattuale costituito coll'attuale legge, se questa non si riserva espressamente la facoltà di revocare tale diritto, l'altra parte che lo ha pure dalla legge, avrebbe ragione di dire: voi violate i miei diritti, perchè non vi siete riservata questa facoltà.

Ora sta in fatto, che con questa disposizione legislativa noi abbiamo stabilito che la Banca avrà fino alla fine di questo secolo tutti i privilegi, le prerogative, e l'esercizio della Banca stessa nei termini degli statuti approvati colla presente legge; la Banca da ciò ha il diritto contrattuale di esistere nel modo che in essa è fissato fino alla fine del secolo, a meno che violi gli statuti.

Ma si dice: vi è l'articolo 2, il quale dichiara che non si potrà portare modificazione allo statuto, nè prolungare la durata della società oltre il termine stabilito, se non per legge dello Stato.

Ciò vuol dire che neppure un decreto reale d'accordo colla società potrà variare le disposizioni di questa legge, ed i patti che vi sono intervenuti tra la Banca e lo Stato; ma ciò non vuol dire che lo Stato possa variare i patti, e sciogliere la società; è evidente infatti che una disposizione negativa quale è quella che

si contiene nell'articolo 2, non si può convertire in una disposizione positiva che dica precisamente l'opposto.

Qui si dice che non si potrà se non per legge variare lo statuto, ma non si dice, nè si può logicamente inferire che lo Stato solo possa variare i diritti che la legge che discutiamo dà alla società. Ecco la differenza che vi ha tra questi due casi.

Io non entro nel merito dell'emendamento dell'onorevole Senatore Scialoja, ma dico che esso ha uno scopo, il quale non è punto compreso nell'articolo 2; dico di più, che se l'articolo 2 fosse inteso nel modo che vorrebbe, cioè che fin dall'anno venturo una nuova legge possa intervenire, e dire alla Banca: voi vi assoggetterete a queste nuove condizioni, od altrimenti vi scioglio, io voterei contro il medesimo.

Senatore **Farina**, *Relatore*. L'articolo 2 stabilisce una eccezione alla regola generale, in forza della quale gli statuti della società anonima possano essere variati mediante l'approvazione governativa. Questo articolo ristabilisce, se mai si fosse potuto rivorare in dubbio, il diritto dello Stato di far leggi.

Io quindi trovo che non si può mai supporre che lo Stato abbia rinunciato a tale diritto. Qualunque supposizione contraria ammette necessariamente una massima contraria a tutte le norme d'interpretazione.

Ciò posto vediamo se in tutto lo statuto siavi una sola parola che attesti che lo Stato ha accordato un privilegio alla Banca: si determina finchè funziona quali saranno le norme cui è soggetta la Banca, ma non è mai detto che le si accordi un privilegio di fare queste operazioni, per conseguenza non credo che possano sussistere le interpretazioni erronee che si sono volute dare all'articolo 2.

Senatore **Caprioto**. Per me, a dir vero, non so farmi un chiaro concetto di questa questione.

O l'articolo 2 riconosce il diritto nello Stato di modificare lo statuto e sciogliere la società anche in quest'anno stesso per mezzo di una legge, come crede il signor Relatore, e in questo caso io non esito a giudicare questo diritto, per tutti i riguardi, esorbitante, epperò riconosco la necessità della proposta del Senatore Scialoja; ovvero in quest'articolo 2 non è per niente sancito questo diritto, come altri sostengono, ed in allora parimenti riconosco la necessità della proposta del Senatore Scialoja, perchè sia riconosciuta nello Stato, almeno dopo un dato termine, questa ragione di esigere modificazioni nello statuto e di sciogliere la società quando non voglia aderire alle modificazioni che lo Stato crede necessario di introdurre. In questa incertezza io credo sarebbe ben fatto, e ne faccio formale proposta che si rinvi la proposizione del Senatore Scialoja all'Ufficio Centrale affinchè voglia studiarla.

La modificazione di cui si tratta è assai grave e può meritare uno studio serio e profondo per parte dell'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Bisogna essere giusti e franchi prima di tutto. La discussione

ci ha sviati alquanto, io sento il dovere di portarla sul vero terreno. Credo che davvero ci siamo allontanati dall'interpretazione dell'articolo 2.

L'articolo 2 dice che una legge solamente può mutare lo statuto; il che importa che l'iniziativa, o che venga da una parte o che venga dall'altra non basterà a modificare lo statuto; nè l'assemblea generale, laddove ne esprima il desiderio, nè il potere esecutivo, laddove lo credesse conveniente, potranno, per quanto trovinsi d'accordo, modificare lo statuto; occorre una legge.

L'articolo secondo non ha altra significazione che questa, e non dice punto che si possa costringere la Banca a una riforma. Se mi fossi espresso la prima volta in modo da lasciar credere che l'emendamento dell'onorevole Scialoja fosse assolutamente insignificante, per questo rispetto mi correggo. Tale emendamento avrebbe certamente la sua significazione, in quanto porterebbe un ampliamento alle facoltà attribuite al Governo, e gli permetterebbe, dopo un certo tempo, di obbligare la Società ad una riforma. Insomma, renderebbe possibile la modificazione anche senza l'accordo, mentre che l'articolo per sé non ammette che si possa fare la modificazione se non coll'accordo dell'assemblea generale e del Governo. Io credo che non si possa dubitare di questo, e qualunque discussione mi sembra inutile: il concetto è chiaro come la luce del sole.

Io per altro credo che l'emendamento dell'onorevole Scialoja non dovrebbe essere accettato, perchè mi pare che indurrebbe una perplessità, un timore nella consistenza della Società, e potrebbe nuocere rendendo incerto il suo avvenire.

Tanto più credo che non ci sia necessità in quanto che non siamo nei termini di privilegio, ma nei termini di semplice concessione di emissione di biglietti.

Di più le facoltà importantissime che il Governo dà alla Società, le facoltà specialmente che si riferiscono all'attribuzione delle zecche e delle tesorerie, e tutti gli altri favori che sogliono venire da una grande intimità della Banca collo Stato, essendo tutto in potere del Governo, a questo non manca il mezzo, a tempo opportuno di poter moralmente indurre la Società ad accettare certe modificazioni che possono apparire indispensabili.

Per queste ragioni io credo che non sia necessario l'emendamento del Senatore Scialoja, ma, ripeto, che l'intelligenza dell'articolo non può essere recata in dubbio.

Senatore **Sappa**. Io non intendo che a richiamare l'attenzione del Senato sull'art. 3. La legge stessa limita la facoltà d'intervenire per restringere il privilegio della Banca, e la limita ai casi, che sono contemplati nell'articolo 3. Quest'articolo 3 non avrebbe senso se l'articolo 2 potesse avere l'interpretazione che gli dà l'Ufficio Centrale. L'art. 3 così si esprime:

« L'autorizzazione della Banca potrà essere revocata per legge in caso di violazione od insoguitamento del

suo statuto e della presente legge, e salvi sempre i diritti dei terzi. »

Mi pare che questa limitazione è abbastanza chiara per spiegare che l'art. 2 non si può riferire che ai casi in cui vi sia accordo fra le parti contraenti di ricorrere al potere legislativo.

Presidente. Il Senatore Capriolo ha proposto il rinvio della proposta del Senatore Scialoja all'Ufficio Centrale.

Senatore **Farina, Relatore.** L'Ufficio Centrale domanda al Senato che si spinghi. O egli crede di accordare un privilegio alla Banca, o crede di non accordarlo.

Se si accorda il privilegio, è una cosa, se non si vuol accordare è un'altra: epperò qui vi ha una questione di massima.

Se l'Ufficio Centrale deve sapere come uniformarsi alle istruzioni del Senato, dico, è necessario, che conosca se il Senato ritiene che sia concesso il privilegio o non sia concesso il privilegio medesimo.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Io credo che basta, su questa proposta, di mettere ai voti l'emendamento Scialoja: il significato dell'articolo è chiarissimo: io credo che non potrà votare nel senso dell'articolo, chiunque vorrà ammettere l'emendamento Scialoja. Credo dunque che mettendo ai voti prima lo emendamento Scialoja e poi l'articolo s'intenderà chiaramente l'intenzione del Senato.

Presidente. Il Senatore Capriolo rinunzia al rinvio?

Senatore **Capriolo.** Credo questa una questione molto grave, epperò non posso decidermi a rinunciare alla mia proposta.

Senatore **Galvagno.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Galvagno.** Ho chiesto la parola unicamente per dire che quando ho parlato la prima volta forse mi sarò male spiegato; ma non ho mai inteso di andare oltre a quanto ha detto il signor Ministro.

Io ripeteva la facoltà che avranno sempre i poteri legislativi di modificare questa legge, da principii generali per i quali, quando il Governo non rinunzia a far leggi, certamente in qualunque materia ha diritto di farle.

Ma io svolsi un'altra idea (e prego il Senato di farvi ben attenzione), io svolsi l'idea che questo emendamento, quest'aggiunta suppone la possibilità che il Ministero venga a proporre modificazioni lesive alla Banca, e quando siano rifiutate dalla Banca venga a proporcene di quelle alle quali la Banca si sia assolutamente rifiutata; e ciò che è peggio, che il Governo voglia imporre modificazioni anche quando non abbia nemmeno interpellato la Banca.

A cotali supposizioni io non posso adattarmi; perchè un'amministrazione ben regolata, qualunque sia la modificazione che intende fare, prendendo a norma l'interesse dello Stato e quello degli azionisti, persuaderà questi ultimi della necessità della riforma, e quando le

parti saranno d'accordo, il Parlamento per legge ordinerà la modificazione dello statuto.

Io ripeto che qualunque altra ipotesi dà luogo a sospetti tra il Governo e la Banca, tra la Banca ed i suoi azionisti, e perciò non posso ammetterla.

Non potendo ammetterla, è mio fermo avviso che la Banca funzionerà coll'appoggio del Governo regolarmente, e che se il Governo avrà ragioni per modificare gli statuti, farà modificazioni tali che sieno accettate dalla Banca.

Presidente. Il Senatore Capriolo insiste perchè si metta ai voti il rinvio all'Ufficio Centrale; l'Ufficio Centrale chiede spiegazioni di massima al Senato ed il Senato non può deliberare sopra una massima: il signor Ministro, chiede che si metta senz'altro ai voti l'aggiunta del Senatore Scialoja; io non posso a meno, se insiste il Senatore Capriolo, che dare la precedenza alla sua proposta di rinvio.

Senatore **Scialoja.** Non parmi che sia nelle usanze del Parlamento di rimandare all'Ufficio Centrale un emendamento, quando non lo accetta. Difatto se l'Ufficio Centrale ricusa di esaminarlo, non so come possa obbligarsi a farlo.

Presidente. L'Ufficio Centrale non si è decisamente ricusato; chiedeva spiegazioni che il Senato non credo possa dare, perchè domanda spiegazioni in massima; tuttavia quando un Senatore dice per la terza volta che intende che si metta ai voti la sua proposta di rinvio, siccome tale proposta deve precedere ogni altra, io non posso a meno che porla ai voti.

Senatore **Sappa.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Sappa.** Io appoggio il rinvio all'Ufficio Centrale, se non altro perchè tutti possiamo studiare la questione, parendomi la proposta del signor Senatore Scialoja tanto grave da non potersi deliberare estemporaneamente, ed essendo perciò conveniente che il Ministero, l'Ufficio Centrale ed il Senato la esaminino e ne misurino le conseguenze prima di pronunciarsi sulla medesima.

Presidente. Metto ai voti la proposta di rinvio all'Ufficio Centrale dell'aggiunta del signor Senatore Scialoja.

Chi approva questo rinvio, è pregato di sorgere e rimanere in piedi.

(Approvato.)

Passeremo ora all'articolo 3.

« L'autorizzazione della Banca potrà essere revocata per legge in caso di violazione od inesequimento del suo Statuto e della presente legge, e salvi sempre i diritti dei terzi. »

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 4. I biglietti della Banca d'Italia saranno ricevuti in pagamento in tutte le casse dello Stato, dove esiste una sede o una succursale della Banca medesima.

Il Governo può anche ordinare che si ricevano in altre casse dello Stato. »

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**. Io proporrei che la discussione e la votazione di questo articolo fossero sospese, in quanto che dipende essenzialmente dall'ammissione o non dell'emendamento Scialoja, dalla diversa interpretazione o diversa redazione che si voglia dare all'articolo 2, il giudicare, dirò, della portata di questo diritto, di questa obbligazione che si prenderebbe il Governo.

Parendomi che non sia che una dipendenza del rinvio che si è fatto all'articolo 2, io proporrei dunque che si passasse oltre, sospendendo la discussione dell'articolo 4.

Senatore **Scialoja**. Io aveva pur chiesta la parola, ma me la riservo dopo che il Senato avrà deliberato sull'incidente, mentre sarebbe inutile che io parlassi se il Senato ordina il rinvio.

Presidente. Il signor Senatore Arnulfo propone non il rinvio, ma la sospensione della discussione e votazione dell'articolo 4 fino a che sia conosciuta la deliberazione che si prenderà relativamente all'articolo 2.

Senatore **Galvagno**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Galvagno**. Il Senatore Scialoja ha detto che aspetta a sviluppare la sua idea sino a che abbia il Senato deciso se si faccia o non luogo al rinvio; io credo che sia meglio che si spieghi subito, perchè così l'Ufficio potrebbe farsi carico di ciò che potrà intendere l'onorevole Scialoja; laddove se si vota semplicemente il rinvio non saprà quale sia l'idea del Senatore proponente.

Presidente. Il Senatore Arnulfo ha domandato la sospensione fin dopo esaurito l'incidente del rinvio; se non c'è osservazione in contrario si riterrà sospesa la discussione dell'articolo 4.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Io credo che sospendendosi la discussione degli articoli 2 e 4, convenga sospendere anche quella dell'articolo 5, il quale ha troppo intima connessione cogli altri; quindi si potrebbe passare ad un altro ordine di idee, cioè, agli articoli successivi che trattano di materie le quali possono discutersi indipendentemente dalle altre.

Evidentemente l'articolo 5 implica una questione per cui non so se l'una non si connetta coll'altra siffattamente, che ammesso un articolo possa ammettersi l'altro; credo quindi che si dovrebbe passare all'articolo 6 e seguenti.

Presidente. Se non v'è nessuna osservazione in contrario sulla proposta del Senatore Di Revel, si sospenderà anche la discussione dell'articolo 5, finchè siasi visto l'esito della deliberazione dell'Ufficio sull'articolo 2.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Io non sono dell'avviso dell'onorevole Senatore Di Revel, cioè che ci sia una connessione tale tra questi due articoli che impedisca di votare l'articolo 5. Se non altro, credo utile di dire che io avrei proposto la mutazione della frase di quest'articolo, riportandolo alla legge del 1850 delle provincie superiori, quando si stabilì la massima che ci regola e che ora noi ripetiamo, la massima, cioè, che una Banca di circolazione non possa stabilirsi se non per legge.

Questa, per così dire, è una parte del nostro diritto nazionale: la libertà delle Banche si intende in questo senso, in quanto che occorre una legge per autorizzare una Banca di circolazione. Quest'articolo non è che la ripetizione di quell'articolo tante volte invocato, col quale si stabiliva la massima che privilegi non se ne danno e che solamente si riserva ad una legge il concedere l'emissione di biglietti.

Quindi io proponevo di tradurre l'articolo in queste parole:

« Nessun'altra Banca di circolazione può essere autorizzata se non per legge. »

Così la divergenza tra il testo ministeriale e la redazione dell'Ufficio Centrale sarebbe scomparsa quando diciamo che nessuna altra Banca di circolazione può essere autorizzata se non per legge.

Se questa nuova formola fosse accettata, io confesso di non vedere nessun legame sulla questione inclusa nei precedenti articoli 3 e 4, perchè certamente tutti riteniamo, tutti vogliamo ritenere che nessuna Banca di circolazione si possa attivare se non per legge.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Mi duole, ma appunto l'onorevole signor Ministro è entrato in una discussione che esige da parte mia che entri in quella dell'articolo 4.

Evidentemente, io domando qual valore possa avere l'art. 5 che dichiara, secondo la redazione proposta dal Ministro, che nessun'altra Banca di circolazione potrà essere istituita se non per legge, a fronte dell'art. 4 in cui è detto:

« I biglietti della Banca d'Italia saranno ricevuti in pagamento in tutte le Casse dello Stato, dove esista una sede o una succursale della Banca medesima. Il Governo può anche ordinare che si ricevano in altre Casse dello Stato. »

Quando ci sia un biglietto, il quale è ricevuto in forza di legge dalle Casse dello Stato; quando il Governo abbia la facoltà ancora di estendere l'obbligo di riceverlo ad altre Casse subalterne, non bisogna illuderci, noi veniamo al corso legale dei biglietti.

È questa la questione che credo verrà sollevata in occasione dell'articolo 4; epperò sospendendosi la

discussione di questo articolo, credo che bisogna sospendere anche quella dell'articolo 5, perchè la disposizione che si porrà nell'articolo 4 darà la norma a quella dell'art. 5.

A mio giudizio le disposizioni dell'articolo 4 hanno quella larghezza di applicazione che credo abbiano quelle dell'articolo 5, perchè evidentemente non ci sarà mai una Banca di circolanze che possa stabilirsi là dove ci sono biglietti che hanno un corso mezzo forzato, che gl'inglesi dicono *legal tender*, l'obbligo cioè di esser ricevuti in pagamento.

Credo dunque che si possa rimandare la discussione anche dell'articolo 5.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Non credo che valga la pena d'insistere, sebbene io mi permetta di aggiungere che l'articolo 5 sarà indubbiamente votato; sicchè solamente nella discussione dell'articolo 4 si potrà vedere se i biglietti si abbiano o no a ricevere. Sarà una conseguenza necessaria di un principio che tutti ammettiamo; ma certo non è il quinto articolo che dipenda dal quarto: è il quarto

che dipende dal quinto. La votazione dunque si sarebbe fatta senza pericolo.

Ma, ripeto, non val la pena di insistere.

Presidente. Poichè il Senatore Di Revel propone la sospensione anche dell'art. 5, e che non è stata formalmente rifiutata, non avendo il signor Ministro dato che alcune spiegazioni, crederei forse che sarebbe meglio di rimandare la continuazione della discussione a lunedì, perchè io spero che essendo domani giornata più libera si potranno avere lunedì le risoluzioni dell'Ufficio Centrale.

I signori Senatori avranno la distribuzione di uno stampato degli articoli quali furono votati fino al giorno di ieri; li prego quindi di volere attendere a questo stampato per vedere se ci fossero confusioni da evitare, e rettificazioni da fare.

Se non ci sono osservazioni, s'intende rimandata la discussione del presente progetto di legge a lunedì alle ore 2.

La seduta è levata (ore 5 1/2).